



DIREZIONE RACCOLTA E TRASPORTO

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO (E.E.R. 20 03 03) NEL TERRITORIO DEI COMUNI IN GESTIONE AD AIMAG S.p.A. CON CONFERIMENTO FINALE PRESSO IMPIANTI DI STOCCAGGIO/RECUPERO AUTORIZZATO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data Edizione	Rev.	Redatto da	Approvato da
01/07/2026	0	Federica Salsi	Aram Iobstraibizer

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO	3
Art. 3 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE.....	5
Art. 4 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	6
Art. 5 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)	8
Art. 6 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	9
B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	11
D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI	16
E. INTERVENTI NON PREVISTI	16
F. CONDOTTA	16
G. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
H. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	17
Art. 7 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	18
Art. 8 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	18
Art. 9 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA.....	21
Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	22
Art. 11 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art. 12 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	24
Art. 13 – RIASSORBIMENTO e CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE	24
Art. 14 – LINGUA	25
Art. 15 – RISERVATEZZA	25
Art. 16 – PAGAMENTI	25
Art. 17 – ANTICIPAZIONI	26
Art. 19 – REVISIONE PREZZI	26
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI	26
Art. 21 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO.....	27
Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO	27
Art. 23 – VERIFICA DI CONFORMITA'	27
Art. 24 – INADEMPIENZE E PENALITA'.....	27
A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE	27
B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE	28
C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	28
Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
Art. 26 – RISERVE E RECLAMI.....	30
Art. 28 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
Art. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	31
Art. 30 – CODICE ETICO	32

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, ai sensi del D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i., del servizio di spazzamento meccanizzato (E.E.R. 20 03 03) nel territorio dei Comuni in gestione ad AIMAG S.p.A. di Campogalliano, Carpi, Medolla, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Soliera con conferimento finale presso impianti di stoccaggio/recupero autorizzato.

Per tale servizio il contratto ha effetti giuridici a partire dal giorno di sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa appaltatrice ed avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale complessivo e/o fino all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto che coinvolgerà la stazione appaltante, indicativamente la durata è prevista di mesi 12 più 4 mesi di proroga contrattuale, , attivabile o meno a discrezione della Stazione Appaltante.

I servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178 del D. lgs 152/2006 e s.m.i.

Pertanto si darà inizio alle prestazioni anche in assenza di contratto in quanto la mancata esecuzione comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico.

In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale, dei servizi, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi salvo rivalersi sull'appaltatore per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'importo della proroga tecnica, ammonta indicativamente a **€ 385.380,00** (Diconsi trecentottantacinquemilatrecentottanta/00) IVA esclusa di cui:

- **€ 161.200,00 + IVA di servizi obbligatori** (diconsi euro centosessantunomiladuecento/00) corrispondenti ai servizi relativi ai Comuni di Campogalliano, Cavezzo, Medolla, Novi di Modena, San Felice s/P, San Possidonio e Soliera.
- **€ 127.500 ,00 + IVA di servizi opzionali** (diconsi euro centoventisettemilacinquecento/00) corrispondenti ai servizi relativi ai Comuni di Campogalliano, Carpi, Medolla, Novi di Modena, San Felice s/P, San Possidonio e Soliera.
- **Euro 96.300,00 + IVA** (diconsi euro novantaseimilatrecento/00) di proroga contrattuale. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **Euro 96.300,00 al netto di IVA**. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Si precisa che sarà esclusiva facoltà della Stazione Appaltante avvalersi o meno dei servizi opzionali e della proroga contrattuale di cui sopra.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati pari ad Euro 380,00 (diconsi euro trecentottanta/00).

Il costo della manodopera, compreso nell'importo a base di gara soggetto al ribasso, è stimato in Euro 140.000,00 (diconsi euro centoquarantamila/00).

Il contratto collettivo applicabile in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell'art.11 del D.lgs.36/2023 risulta essere il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SERVIZI AMBIENTALI fatta salva la possibilità per l'operatore economico invitato

di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.

Spazzatrice 4 mc. dotata di soffione o altra attrezzatura:

Comune	Km da spazzare in zona
SERVIZI OBBLIGATORI	
CAMPOGALLIANO	15
MEDOLLA	4
NOVI DI MODENA	7
SAN FELICE S/P	19
SAN POSSIDONIO	80
SOLIERA	10
TOTALE OBBLIGATORI	134
SERVIZI OPZIONALI	
CARPI	15
SOLIERA	2
TOTALE OPZIONALI	17
TOTALE	151

Spazzatrice 4 mc. o similare:

Comune	Km da spazzare in zona
SERVIZI OBBLIGATORI	
CAMPOGALLIANO	209
CAVEZZO	9
MEDOLLA	212
NOVI DI MODENA	307
SAN FELICE S/P	615
SAN POSSIDONIO	134
SOLIERA	500
TOTALE OBBLIGATORI	1.987
SERVIZI OPZIONALI	
CAMPOGALLIANO	22
CARPI	1.225
MEDOLLA	32
NOVI DI MODENA	159
SAN FELICE S/P	22
SAN POSSIDONIO	139
SOLIERA	212
TOTALE OPZIONALI	1.811
TOTALE	3.797

Comuni	Distanza Sede im- presa - Centro Comune [km]	Distanza Centro Comune – Punto di scarico [km]
CAMPOGALLIANO	42	2
CARPI	32	5
MEDOLLA	14	2
NOVI DI MODENA	18	5
SAN FELICE S/P	16	5
SAN POSSIDONIO	10	1
SOLIERA	31	2

Comuni	Distanza Comune San Possidonio - Centro di raccolta Comune di Cavezzo [km]
CAVEZZO	6

In merito ai dati sopra riportati, si specifica che:

- Nella voce “km in zona da spazzare” sono compresi anche i km dell’attività di spazzamento all’interno dei Centri di Raccolta Comunali;
- Relativamente al comune di Cavezzo, la distanza km indicata fa riferimento al tragitto Comune di San Possidonio – Centro di Raccolta di Cavezzo in quanto si richiede lo spazzamento del Centro di Raccolta Comunale in concomitanza allo spazzamento del Comune di San Possidonio.

La determinazione dei corrispettivi avverrà moltiplicando la singola tariffa unitaria presentata in sede d’offerta per le quantità indicate nelle tabelle sopra riportate.

Essi sono comprensivi di:

- a) costo del servizio di spazzamento meccanizzato E.E.R. 20 03 03 oggetto dell’appalto;
- b) mercedi degli operatori-conduttori e del consumo di tutti i prodotti;
- c) l’onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.;
- d) oneri per la sicurezza;
- e) compilazione degli eventuali formulari di identificazione rifiuto (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M 145/98 e s.m.i.) e/o in alternativa regolare documento di trasporto.

Tali prezzi si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Le quantità esposte sono puramente indicative.

Art. 3 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE

Le modalità di aggiudicazione dell’appalto, così come quelle di partecipazione, presentazione delle offerte ed espletamento della gara sono precisate nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 4 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e che è in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni per-

sonali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i servizi e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei servizi
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subappaltatori
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/condotture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 5 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

L'impresa o le imprese consorziate esecutrici devono obbligatoriamente essere iscritte alla categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

Nella tabella sottoindicata sono riportati i Comuni con la popolazione interessata dal servizio del presente appalto. In merito all'iscrizione alla categoria 1 per la raccolta e trasporto rifiuti urbani, il singolo offerente dovrà avere la classe adeguata alla somma della popolazione residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio (come indicato nell'allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN e nell'allegato A Delibera

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 settembre 2017 prot. n. 08/ALBO/CN). Qualora l'impresa sia iscritta nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata secondo quanto indicato nell'allegato B della suddetta Delibera per i servizi richiesti dal presente CSA. Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/Cooperativa dovrà avere classe adeguata alla somma della popolazione complessivamente servita e residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio. In tal caso l'ATI o il Consorzio dovranno indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

Di seguito si riporta la tabella della popolazione servita:

Comune	POPOLAZIONE RESIDENTE DATI PROVINCIA DI MODENA 01/07/2025
Campogalliano	8.489
Carpi	73.718
Cavezzo	7.190
Medolla	6.482
Novi di Modena	10.294
San Felice s/P	10.871
San Possidonio	3.555
Soliera	15.498
Totale	136.097

Di seguito si riporta la tabella delle Classi relative alla Categoria 1

Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita	A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
---	--

Art. 6 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire una sede operativa ubicata entro un raggio di 30 km dal centro del bacino dei Comuni serviti da AIMAG S.p.A. (identificato nel Comune di Medolla) nella quale dovranno essere presenti sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi, servizi igienici per gli operatori, area dedicata al rimessaggio dei propri mezzi di lavoro ed un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica. Tale sede ha il fine di garantire in modo capillare ed efficiente la presenza operativa su tutto il territorio oggetto del servizio.

Qualora l'impresa appaltatrice non disponga della sede operativa, dovrà presentare una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, di dotarsi di una sede con le caratte-

ristiche di cui sopra, almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto.

L'Impresa Appaltatrice dovrà anche provvedere a nominare il **Responsabile Operativo**, rappresentante dell'Impresa stessa, nei rapporti con il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno essere comunicati al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, dall'Impresa appaltatrice in forma scritta.

Il Responsabile Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i **propri recapiti telefonici**, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di contattarlo **24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio**. Il Responsabile Operativo non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (per es. autista, meccanico ecc..)

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il **Responsabile Operativo** ha il compito di:

- a) **Organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;**
- b) **Garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.**

La Stazione Appaltante potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa appaltatrice dovrà applicare il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali** e dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante:

- a) **L'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;**
- b) **L'elenco delle persone incaricate nella gestione delle emergenze;**
- c) **Preventivamente le sostituzioni del personale.**

L'Impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori dovrà:

- applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- provvedere all'inserimento di lavori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999 n. 68;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante;
- provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Le prestazioni di spazzamento meccanizzato comprendono lo svolgimento delle seguenti attività, da eseguirsi con mezzi idonei alla regolare esecuzione di pulizia delle aree carrabili e/o raggiungibili interessate, senza preparazione manuale.

Le aree interessate dallo svolgimento delle prestazioni di spazzamento meccanizzato comprendono strade e piazze e tutte le strutture in esse comprese: marciapiedi, parcheggi all'aperto pubblici e privati ad uso pubblico, aree private ad uso pubblico, aree attorno ai monumenti, sottopassi e sovrappassi, piste ciclabili confinanti con marciapiedi o sede stradale ed altre piste ciclabili, fermate dell'autobus. E' richiesto anche, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1, lo spazzamento meccanizzato del piazzale dei Centri di Raccolta in gestione ad AIMAG S.p.A.

Lo spazzamento dovrà essere eseguito con autospazzatrici "macchine operatrici" aspiranti o meccaniche aspiranti da circa 4 mc (o similari) che consenta sempre il completo espletamento della zona da pulire. In caso di impossibilità a intervenire su tutte le aree per questioni di larghezza della superficie da pulire, sarà necessario intervenire con una spazzatrice da circa 4 mc (o similari), dotando l'autista della spazzatrice di soffiatore od altra attrezzatura che garantisca la perfetta pulizia della superficie.

Durante le operazioni di spazzamento meccanizzato l'operatore dovrà raggiungere tutte le superfici oggetto dell'intervento avendo particolare cura nell'opera di pulizia dei cordoli e delle cunette, a lato o a centro strada, dove tende ad accumularsi il rifiuto; l'azione delle spazzole dovrà essere tale da evitare, per quanto possibile, il conferimento di materiale all'interno delle caditoie e delle bocche di lupo.

Le macchine autospazzatrici dovranno sempre operare con opportuna riserva d'acqua (la cui operazione di rifornimento è a carico dell'impresa appaltatrice) mantenendo costantemente in funzione, durante le fasi operative, l'impianto di abbattimento delle polveri tranne i casi in cui la temperatura possa determinare formazione di ghiaccio sulla sede stradale.

L'impresa appaltatrice deve raggiungere, per quanto possibile, tutta la superficie adiacente i cordoli e/o le canalette anche in presenza di eventuali ostacoli e/o irregolarità e su tutte le superfici raggiungibili, attraverso l'utilizzo della "terza spazzola", se presente, oppure con l'ausilio di uomo a terra munito di attrezzatura motosoffiante per l'esecuzione dell'attività.

Le spazzole potranno essere utilizzate fino ad un'usura massima di lunghezza 12 cm, oltre la quale dovranno essere immediatamente sostituite.

Le macchine operatrici che effettuano il servizio nei Centri Storici su vie e Piazze con pavimentazioni speciali quali ciottolo, lastre di pietre, porfido e simili non devono superare 10 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e dovranno utilizzare esclusivamente filamenti plastici sottili per non danneggiare la pavimentazione cercando di non asportare la sabbia stabilizzante ove presente. Nelle vie urbane sarà necessario utilizzare spazzole con filamenti plastici misti a ferro, per garantire un certo livello di pulizia ma non rischiare di danneggiare la pavimentazione. L'utilizzo delle spazzole con filamenti in ferro sarà consentito, eventualmente, solo nelle zone industriali, previo confronto con la Stazione Appaltante.

Le macchine autospazzatrici dovranno essere mantenute sempre in efficienza e le spazzole periodicamente sostituite, per mantenere sempre ottimale la superficie di contatto con il suolo da spazzare; particolare cura dovrà essere dedicata alla manutenzione dell'impianto idraulico al fine di evitare pericolose perdite d'olio non sempre immediatamente rilevabili operando con il sistema di abbattimento polveri, ad acqua, attivo.

In caso di fuoriuscita d'olio, l'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi immediatamente nella messa in sicurezza delle aree coinvolte, coinvolgendo ove sia necessario anche il corpo di Polizia Municipale previa comunicazione al Referente della Stazione Appaltante e dovrà utilizzare il materiale assorbente adatto a questi tipo di interventi.

Il materiale assorbente, una volta utilizzato, dovrà essere raccolto e conferito ad impianto di smaltimento autorizzato.

Anche in caso di perdita di liquidi, liquami o rifiuti di qualsiasi tipo per guasto o anomalia dei mezzi, l'impresa dovrà adoperarsi immediatamente al prelievo del rifiuto e alla pulizia dell'area interessata.

Il prelievo d'acqua in fase operativa, finalizzato al rabbocco del serbatoio dell'impianto d'abbattimento polveri, dovrà avvenire nei punti indicati dalla Stazione Appaltante.

Il rifiuto raccolto dovrà essere conferito nei punti di scarico (all'interno di contenitori come cassoni, presse scarrabili, contenitori speciali) indicati dalla Stazione Appaltante che, di norma, saranno ubicati nel territorio del Comune oggetto dell'attività o comunque nelle immediate vicinanze; oppure presso un impianto di stoccaggio/recupero autorizzato, rispettando le specifiche di conferimento e le disposizioni impartite sempre dalla Stazione Appaltante.

Le autospazzatrici utilizzate dovranno essere attrezzate per effettuare lo scarico del rifiuto in quota.

SPAZZAMENTO MISTO

Le prestazioni di spazzamento misto comprendono lo svogimento delle seguenti attività: spazzamento meccanizzato delle aree previste nel paragrafo precedente abbinato allo spazzamento manuale di preparazione.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire il massimo coordinamento tra gli operatori che effettuano l'attività manuale di preparazione e lo spazzamento meccanizzato, per quanto riguarda gli orari di intervento, il percorso e le attività operative, affinché il passaggio del mezzo avvenga immediatamente dopo la preparazione manuale; in ogni caso il tempo massimo tra preparazione e passaggio della spazzatrice, salvo eventi fortuiti, non dovrà essere superiore ai 5 minuti, ciò per evitare che il rifiuto preparato possa rientrare in cunetta a causa del traffico veicolare.

La velocità di avanzamento deve essere ridotta e congrua con:

- La tipologia e quantità di rifiuto da raccogliere;
- Il coordinamento con operatori manuali, se presenti;
- Le caratteristiche della zona.

Le autospazzatrici utilizzate dovranno essere attrezzate per effettuare lo scarico del rifiuto in quota.

CONDIZIONI GENERALI

- Tutte le operazioni di spazzamento dovranno sempre avvenire nel più assoluto rispetto del Codice della Strada D.Lgs 285/92 e s.m.i.
- Se durante le fasi di spazzamento meccanizzato si verificasse una dispersione accidentale di rifiuti sul suolo, l'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare la bonifica dell'area interessata, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, informando il referente aziendale.
- I rifiuti raccolti durante lo spazzamento dovranno essere trasportati presso i siti indicati da AIMAG S.p.A. nell'allegato 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- Successivamente alle operazioni di trasbordo l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia dell'area circostante qualora risultasse sporca.
- **Il servizio dovrà essere continuativo per la durata dell'intero rapporto contrattuale.**
- Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi impreveduti e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, nell'ambito delle disposizioni impartite dal personale tecnico-operativo di AIMAG S.p.A.
- L'impresa appaltatrice dovrà essere dotata di personale esperto (conduzione automezzi).
- L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'approvvigionamento del carburante per tutti i mezzi e le attrezzature impiegate.
- L'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le leggi in materia di sicurezza, ad esempio D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e nel rispetto della "Direttiva macchine".

MEZZI ED ATTREZZATURE

1. L'impresa appaltatrice dovrà dotarsi per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, di personale, mezzi ed attrezzature adeguate (circa nr. 4/5 autospazzatrici da 4 mc), sia per qualità che per numero; i mezzi e le relative attrezzature da impiegare dovranno essere idonei allo spazzamento meccanizzato.
2. La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio del servizio, rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio l'elenco e le caratteristiche dei mezzi utilizzati indicando il numero di targa ed anno di immatricolazione, nonché la regolarità dei collaudi annuali ed il rispetto di ogni eventuale norma che regola la circolazione stradale. Ogni variazione dell'elenco dovrà essere comunicata preventivamente alla Stazione Appaltante **con almeno sette giorni lavorativi di anticipo** sull'effettivo utilizzo del mezzo;
4. I mezzi utilizzati dovranno avere a bordo il Kit di assorbimento e antinquinamento composto dalle seguenti dotazioni specifiche:
 - Salsicciotti e panni assorbenti di varie dimensioni per il contenimento di liquidi in prossimità di caditoie, griglie, ecc ...
 - Materiale assorbente (seppiolite) in grado di assorbire qualsiasi sostanza liquida o semi liquida di origine organica o inorganica.
5. Durante lo svolgimento dei servizi, i mezzi utilizzati dovranno avere a bordo la seguente documentazione:
 - Copia conforme dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in corso di validità e corredata, ove prevista, dell'appendice sulle garanzie finanziarie;
 - Copia del bollettino di versamento annuale dei diritti di iscrizione all'Albo dell'anno in corso;
 - Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci;
 - Ordine di lavoro di AIMAG S.p.A. eventuale documento di trasporto/formulario di identificazione rifiuti;
 - Copia del contratto di appalto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice o in alternativa un documento sostitutivo nelle forme dell'atto notorio.

L'impresa dovrà essere munita di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente relativamente al trasporto rifiuti. Il conducente dovrà compilare in ogni sua parte il documento prima di effettuare il trasporto, cosa che dovrà comunque essere concordata con il Responsabile della Stazione Appaltante.

E' obbligo del personale dell'impresa appaltatrice controllare la correttezza dei formulari di identificazione rifiuto/DDT/documenti di lavoro, attraverso proprio personale esperto.

6. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio dovranno portare chiaramente le seguenti indicazioni:
 - Logo e marchio di "AIMAG S.p.A".;
 - La dicitura "Servizi per conto di AIMAG S.p.A.";
 - Nominativo della Ditta che esegue il servizio;
7. È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di installare sugli automezzi utilizzati dalla stessa o da eventuali subappaltatori un sistema di monitoraggio satellitare collegato a sensori di bordo.

Tale sistema dovrà essere in grado di permettere il controllo delle attività espletate nel territorio servito nonché la restituzione dello stato operativo del mezzo (informazioni di minima):

 - Targa mezzo.
 - Giorno e ora inizio ritiro.
 - Giorno e ora fine ritiro.
 - Tracciamento e km percorsi.

- Stato operativo del mezzo (fermo, in movimento, in lavorazione).

La funzione principale del sistema è di consentire la geolocalizzazione continua dei percorsi e delle direzioni seguiti dal mezzo durante lo svolgimento del servizio nonché l'indicazione dello stato operativo del mezzo, registrando in modo automatico i dati derivanti da GPS in un sistema informativo di gestione.

Aimag S.p.A. dovrà avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento al sistema informativo di gestione per la consultazione delle informazioni relative al servizio svolto sia in tempo reale che dello storico, con possibilità di acquisizioni report in formato Excel.

8. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di utilizzare, per i servizi di cui all'oggetto del presente Capitolato, esclusivamente mezzi dotati del dispositivo di cui sopra sempre attivo. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare periodicamente, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, lo stato di funzionamento del sistema di monitoraggio satellitare. Qualora da tale controllo dovesse risultare la presenza di uno o più mezzi privi di sistema di monitoraggio satellitare e/o dispositivo presente ma non attivo durante lo svolgimento del servizio, la Stazione appaltante si riserva di applicare la relativa penale prevista dall'Art. 24.
9. Il sistema di monitoraggio satellitare verrà fornito in comodato d'uso gratuito dalla Stazione appaltante, mentre l'installazione/disinstallazione dello stesso a carico dell'impresa appaltatrice.
10. Qualunque intervento di manutenzione, aggiornamento e/o miglioria del dispositivo di cui sopra sarà a cura della Stazione appaltante.
11. E' assolutamente vietata qualunque manomissione dei dispositivi installati sull'automezzo ed AIMAG si riserva la facoltà di controllarli periodicamente e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario. La volontaria manomissione dell'apparato comporterà la risoluzione immediata del contratto come previsto al successivo art. 25.

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE FLOTTA MEZZI E SISTEMA DI CONTROLLO (SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE).

A partire dal 01/01/2023, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha imposto, ai sensi della Delibera 15/2022/R/RIF-ARERA, diversi obblighi di qualità tecnica del servizio di gestione dei rifiuti, per i quali dovranno essere rendicontate una serie di informazioni che andranno registrate mediante l'utilizzo di sistemi informativi di gestione dei dati ottenuti attraverso dispositivi di rilevamento fissi o mobili.

Entro la data di inizio dell'appalto la Stazione Appaltante doterà l'impresa appaltatrice del sistema informativo di gestione, con adeguata formazione all'utilizzo del medesimo.

Tale sistema è composto da:

- un'interfaccia software (portale on-line); per permettere la configurazione di tale software l'impresa appaltatrice al momento dell'aggiudicazione dovrà fornire alcuni dati, quali elenco mezzi ed elenco dipendenti. La Stazione appaltante una volta configurato il portale fornirà le credenziali di accesso all'impresa appaltatrice.
- sistema di monitoraggio satellitare, da installare a bordo di ogni singolo mezzo utilizzato per l'espletamento dell'appalto, composto da BlackBox ed eventuali altri componenti da installare a bordo cabina.
- applicazione informatica "APP TASKI" da installare su Smartphone/Tablet.

La Stazione appaltante doterà l'impresa appaltatrice di apposita applicazione "APP TASKI" che dovrà essere installata su Smartphone e dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- dotato di fotocamera per la registrazione di fotografie con risoluzione di 2 megapixel o superiore;
- dotato di connessione a rete wifi;
- dotato di sistema operativo Android versione 8 o superiore;
- dotato di connessione e rete cellulare 4G o superiore.

In alternativa sarà possibile installare l'APP TASKI su Tablet, il quale dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- dotato di caricatori standard con connettore usb type C;
- dotato di connessione a rete wifi;
- dotato di sistema operativo Android versione 8 o superiore;
- dotato di altri protocolli di connettività quali bluetooth 4.0 e connettività 2G/3G/4G tramite SIM;
- dotato di connessione e rete cellulare 4G o superiore.

Resta inteso che, ogni operatore impiegato per il servizio oggetto del presente contratto, dovrà essere in possesso o avere la possibilità di accedere da Smartphone/Tablet all'APP TASKI.

Durante tutto lo svolgimento dell'appalto sarà compito dell'impresa appaltatrice attenersi a tutte le attività connesse alla rendicontazione delle informazioni richieste dall'Autorità di Regolazione, così come comunicate durante la formazione effettuata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'appalto.

In particolare, l'impresa appaltatrice dovrà:

- garantire che il servizio venga sempre svolto solo con veicoli con sistema di monitoraggio satellitare installato e sempre attivo (così come riportato nel precedente paragrafo "Mezzi e Attrezzature" al punto 8);
- avvisare tempestivamente la Stazione appaltante qualora vi fossero dei malfunzionamenti del portale online e/o dei dispositivi hardware;
- creare l'ordine di lavoro giornaliero, costituito dall'assegnazione della risorsa tramite il portale online e dall'assegnazione del mezzo tramite lo stesso oppure l'APP TASKI;
- rendicontare attraverso l'interfaccia software (portale on-line) oppure attraverso l'APP TASKI ogni servizio svolto e confermare quotidianamente la chiusura dello stesso entro il termine dell'orario di servizio (così come riportato nell'Allegato 1);
- nel caso in cui per cause di forza maggiore o imputabili all'impresa appaltatrice l'intera zona di servizio o parte di essa non sia completata entro il termine le ore 18:00 (così come riportato nell'Allegato 1), l'impresa appaltatrice dovrà riprogrammarla entro il cosiddetto "tempo di recupero". Il tempo di recupero è così differenziato:
 - a) entro ventiquattro(24) ore nelle zone di pregio (Centri storici) e/o con elevata densità abitativa e/o in periodi dell'anno con elevata affluenza turistica, e nelle aree adibite a particolari utilizzi, come mercati ed eventi;
 - b) entro quarantotto (48) ore negli altri contesti e per frequenze programmate quindicinali;
 - c) entro settantadue (72) ore negli altri contesti e per frequenze programmate mensili.
- nel caso in cui la zona di servizio riprogrammata non sia completata entro le ore sopra definite, si genererà un'interruzione.
Tale interruzione dovrà essere espletata entro 24h, il cui inizio coincide con il termine del tempo di recupero distinto nelle precedenti lettere a), b), c).

RENDICONTAZIONE DEI KM SPAZZATI E RELATIVO PAGAMENTO

La Stazione Appaltante riconoscerà all'impresa appaltatrice solo ed esclusivamente i km realmente spazzati ricavati tramite GPS. Qualora il GPS del mezzo in servizio non fosse funzionante, la Stazione Appaltante si baserà sul dato teorico corrispondente ai km della zona (vedi Allegato A) moltiplicati per 2 passaggi così da comprendere lo spazzamento di ambo i lati della strada.

Se il dato da GPS è maggiore rispetto al dato teorico, la Stazione Appaltante si riserva di verificare le motivazioni di questa discrepanza, anche attraverso la richiesta di materiale probatorio come ad esempio fotografie della zona prima dell'attività di pulizia, che testimoniano una condizione particolarmente critica.

MODALITA' OPERATIVE E FREQUENZE DI INTERVENTO

Le modalità operative sono riportate nell'Allegato 1 mentre le frequenze degli interventi sono riportate nell'Allegato A.

Il calendario riportato nell'Allegato A sopra citato, si riferisce all'anno 2024.

I calendari relativi all'anno 2025 verranno resi disponibili dalla Stazione Appaltante entro la fine del mese di Novembre 2024, fermo restando che le frequenze del servizio rimarranno pressoché invariate rispetto all'anno corrente.

I calendari riportanti le frequenze delle pulizie potranno subire variazioni da parte della Stazione Appaltante dovute a sopravvenute esigenze tecniche e organizzative.

Le modifiche verranno concordate con l'impresa appaltatrice con congruo preavviso.

D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dalla Delibera prot. 01/CN/ALBO del 30 gennaio 2003 nella quale si dettano criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. In alternativa la ditta appaltatrice dovrà presentare copia del provvedimento stesso corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Durante il trasporto, l'impresa appaltatrice dovrà tenere a bordo del mezzo copia del Certificato di Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di Merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 (R.E.N.).
3. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
4. L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque a bonifiche periodiche.

E. INTERVENTI NON PREVISTI

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti in apposita offerta economica che verranno applicati al netto del ribasso d'asta.

F. CONDOTTA

L'impresa appaltatrice avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio, oggetto del presente documento e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'impresa appaltatrice, si riserverà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nel successivo art. 25.

G. ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio saranno a carico dell'impresa appaltatrice che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'impresa presso fornitori di fiducia.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente

pe le persone e per le cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

In particolare, l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi utilizzati per il servizio.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.

Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Impresa appaltatrice.

La Stazione Appaltante si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere o di escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto C paragrafo "MEZZI E ATTREZZATURE", oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta.

Detti automezzi, mezzi d'opera e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

H. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare, Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, o suo incaricato, ha il compito di:

- Impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio", le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'Impresa appaltatrice;
- Controllare, durante l'esecuzione del servizio, tramite l'utilizzo di apposita check-list, la piena rispondenza dell'operato dell'Impresa alle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'Impresa appaltatrice e accertarne la conformità alle buone regole dell'arte;
- Ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'Impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Impresa.

Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi presentato dall'Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa appaltatrice.

Art. 7 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

SUBAPPALTO

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subAppaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione ad Aimag S.p.A.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

Il contraente principale e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in

solido con il subAppaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subAppaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subAppaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subAppaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subAppaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag S.p.A. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
- e) Aimag S.p.A. può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subAppaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

Art. 8 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Fanno parte del Contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i documenti relativi alla sicurezza ai sensi del D. lgs 81/08.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione, elencata di seguito, prima della sottoscrizione del contratto, pena l'annullamento dello stesso:

- a) Copia fotostatica dei libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per il servizio posto a base di gara.
- b) Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte (estratto del DVR).
- c) Copia della polizza RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e relativa quietanza di pagamento.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Committente, sulla base delle informazioni a lui fornite dall'appaltatore, dovrà allegare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 D. lgs 81/2008) a firma del suo titolare/legale rappresentante e del titolare/legale rappresentante dell'azienda aggiudicataria.

L'impresa appaltatrice durante la validità contrattuale dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- copia di qualsiasi variazione/modifica/aggiornamento dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 1 classe B (D.Lgs

152/2006 e s.m.i, D.M. 5/2/1998 e s.m.i, D.M. 406/98 e s.m.i, circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1555 del 27 luglio 2007).

L'impresa appaltatrice al momento della firma del contratto dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- a) Copia dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 1 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, D.M. 5/2/1998 e s.m.i, D.M. 406/98 e s.m.i, circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1555 del 27 luglio 2007).
- b) Copia del bollettino del versamento annuale dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- c) Copia del Certificato di Autorizzazione all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 (REN) oppure la domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi e copia della quietanza di pagamento della quota annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori.
- d) Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci.

Art. 9 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) Eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Stazione Appaltante, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'Impresa appaltatrice la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es: vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale dipendente.

L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del Presente Capitolato e della normativa vigente;

- e) L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; **detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, dovrà essere comunicato al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;**
- f) L'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc...
- g) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- h) L'impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- i) L'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc...
- j) L'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e

s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, **si procederà come previsto all'art 24 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;**

- k) Qualora, durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, dovessero subentrare casi in cui non fosse possibile l'utilizzo dell'impianto di recupero indicato dall'Impresa appaltatrice, sarà compito della stessa indicarne altri alternativi, in quanto il servizio non dovrà mai subire interruzioni. La Stazione Appaltante si riserverà, verificate le autorizzazioni e la documentazione pervenuta, di autorizzare il conferimento ai nuovi impianti di destinazione finale. Resta inteso che all'Impresa non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo o indennità di sorta per gli eventuali maggiori costi di trasporto e recupero, derivanti dal cambio di destinazione finale dei rifiuti.
- l) Inviare ad AIMAG S.p.A. mensilmente, via e-mail, le rendicontazioni di ogni singolo servizio richieste dalla Stazione Appaltante attraverso appositi moduli che verranno messi a disposizione all'impresa appaltatrice.

Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio a ciò derivante.

In particolare l'impresa appaltatrice dovrà osservare:

- a) tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) D.lgs. 490/94 e s.m.i. in materia di antimafia;
- c) le disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lsg. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) tutte le leggi relative alla gestione dei rifiuti ed in particolare il D. Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. n. 205/2010 e s.m.i. e D.M. 406/98 e s.m.i.;
- e) tutta la normativa sull'autotrasporto con terzi di merci su strada;
- f) tutte le leggi in vigore sull'appalto di servizio;
- g) E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera e CCNL.
- h) Al personale impiegato nei servizi dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale **DEI SERVIZI AMBIENTALI**, connesso all'attività oggetto dell'appalto. L'appaltatore potrà applicare anche un Ccnl diverso purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato in tal caso sarà tenuto a presentare dichiarazione di equivalenza delle tutele e di eventuale documentazione a supporto.
- i) All'entrata in vigore del Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i., AIMAG S.p.A. definirà e concorderà con l'impresa aggiudicataria le modalità di esecuzione del servizio.

1. L'Impresa si obbliga all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione dei servizi.
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'Impresa si obbliga altresì a

continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.
2. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. c) ed d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori.
Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
4. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà alla sospensione dei singoli pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.
6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.
L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare Aimag da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Art. 11 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "valutazione rischi e corsi di formazione aziendali sicurezza sul lavoro, in particolare corso RSPP, datore di lavoro, addetto antincendio, addetto al primo soccorso, corso rls, formazione lavoratore" e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere in regola con la "Direttiva macchine" e quindi avere tutti i mezzi in utilizzo per questo servizio rispettanti la normativa vigente.

In particolare l'Impresa Appaltatrice è tenuta a:

- a) comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio referente responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene del lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'Impresa per i servizi oggetto dell'appalto;
- b) compilare la relazione in merito alle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori in relazione ai rischi specifici propri dell'attività oggetto del presente appalto e dei rischi indicati all'interno della specifica informativa. Copia di tale documento timbrato e controfirmato per

accettazione da parte dell'impresa appaltatrice deve essere allegato alla relazione e restituito al committente;

- c) sottoscrivere, tramite il proprio titolare/legale rappresentante, il documento unico di valutazione rischi da interferenze (art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) da allegarsi al contratto d'appalto.

Si sottolinea che la mancata osservanza di quanto riportato ai precedenti punti a), b), c) potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa Appaltatrice deve notificare immediatamente al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

Art. 12 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

L'Impresa appaltatrice che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata, nello svolgimento del servizio, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

L'Impresa, dovrà rendere disponibili, su richiesta del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro di carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc...)

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell'ambiente, comunicandole al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

L'impresa dovrà dimostrare che il personale adibito al servizio sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa Appaltatrice deve notificare immediatamente al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

Art. 13 – RIASSORBIMENTO e CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a

garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare il rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale. Il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L'impresa subentrante dovrà assumere ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, dal giorno iniziale della nuova gestione tutto il personale in forza addetto in via ordinaria allo specifico appalto.

L'impresa cessante e subentrante dovrà provvedere a tutti gli adempimenti imposti dal CCNL di settore.

Il rapporto di lavoro del personale assunto ex novo dall'azienda subentrante, nella gestione dell'appalto, è regolato integralmente dal C.C.N.L. di riferimento.

In caso di impossibilità di riassorbimento, si applicano le misure previste per gli ammortizzatori sociali.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'apposito allegato ai documenti di gara.

L'impresa dovrà, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e meglio specificato nel bando e disciplinare, a cui si rinvia.

Art. 14 – LINGUA

L'impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Stazione Appaltante.

Art. 15 – RISERVATEZZA

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 16 – PAGAMENTI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.a. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si interderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A.

Si precisa che Aimag è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che verranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il pagamento delle singole fatture avverrà **a 120 gg.** data fattura fine mese, sulla base delle prestazioni realmente effettuate come risulterà dai documenti di lavoro.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura.

Sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

La fatturazione dovrà essere effettuata **mensilmente**, previo nulla osta del Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto.

Art. 17 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa appaltatrice non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

Art. 18 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA

Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisti e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, sulla base dei prezzi offerti, nell'ambito delle disposizioni impartite dal Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto o suo collaboratore.

Art. 19 – REVISIONE PREZZI

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice:

con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà stipulato nella forma di scrittura privata.

Tale scrittura privata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione.

Saranno invece a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, spese di notifica e simili.

Art. 21 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessione di credito.

Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 23 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La Stazione Appaltante provvede al controllo della rispondenza dell'operato dell'impresa su quanto contenuto nel presente Capitolato, avvalendosi di proprio personale nonché soggetto appositamente formati e designati che agiscono in nome e per conto della Committente, sotto il controllo e la responsabilità di quest'ultima.

I controlli verranno eseguiti attraverso la compilazione di apposita check list, in qualunque momento, anche senza preavviso.

La check list potrà essere corredata anche da documentazione fotografica, video e qualsiasi altro strumento che permetta la rilevazione di eventuali inadempienze o incongruità nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

La check list, nel caso venisse rilevata una situazione di inadempienza, verrà inviata all'impresa appaltatrice tramite PEC, la quale dovrà restituirla alla Committente, attraverso il medesimo canale, controfirmata per presa visione.

L'impresa potrà trasmettere eventuali controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

Alla verifica di conformità, nei casi e secondo le modalità specificate al successivo art. 24, potrà far seguito l'applicazione di penali economiche.

Art. 24 – INADEMPIENZE E PENALITA'

L'impresa che non si attenga agli obblighi di cui al presente Capitolato in quanto non effettui in tutto o in parte le prestazioni stabilite, può essere assoggettata all'applicazione delle penali che vengono di seguito specificate.

A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE

AIMAG S.p.A. notificherà per iscritto all'impresa appaltatrice tutti gli eventuali ritardi ed interruzioni che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi previsti, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, AIMAG, **dopo un primo richiamo scritto** potrà:

- a) svincolarsi dai rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice;
- b) applicare le seguenti penali:
 - mancata esecuzione delle prestazioni di spazzamento meccanizzato: 1.000,00 euro per zona/giorno (inadempimento grave);

- mancata esecuzione delle prestazioni di spazzamento misto: 1.000,00 euro per zona/giorno (inadempimento grave);
- mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di pulizia del mercato: 800,00 euro per mercato/giorno;
- incompleta effettuazione delle prestazioni (da intendersi come prestazione non eseguita in singole vie/piazze, per mancato spazzamento): 200,00 euro per singolo inadempimento;
- mancata pulizia delle aree di trasbordo dopo il conferimento dei rifiuti: 500,00 euro per singolo inadempimento;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 lettera C) punti 7.8.9: 100,00 euro per singolo inadempimento;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dai tecnici Aimag S.p.A.: 100,00 euro per singolo inadempimento;
- manomissione o danneggiamento dei dispositivi fissi o mobili forniti dalla Committente per la rendicontazione dei servizi: 1.000,00 euro per ogni singola contestazione (inadempimento grave).

B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE

AIMAG S.p.A. ha la facoltà di rivalersi nei confronti dell'impresa appaltatrice, applicandole le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni inosservanza di quanto indicato all'art. 8.

C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine summenzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le suddette penali saranno emesse da AIMAG S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AIMAG si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificino fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- 1) Per interruzione ingiustificata del servizio;

- 2) In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 4) Grave inadempimento;
- 5) In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 6) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 7) In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- 8) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello **Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;**
- 10) Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- 11) Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 12) Nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
- 13) L'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 14) In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni **debitamente accertate e contestate** compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 15) In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad AIMAG a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.

Art. 26 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 27 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente articolo, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 28 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

Art. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 30 - CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chiamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.